

La Corte, sulle richieste delle parti in materia di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale osserva quanto segue.

Per una migliore valutazione delle richieste delle parti occorre preliminarmente ricordare che, secondo l'art. 603, co. 3-bis, del c.p.p. introdotto dalla l. 103/17 *"nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"*.

Ciò premesso, per quanto riguarda l'appello della Procura della Repubblica avverso l'assoluzione degli imputati Antonio e Antonio non si pone un problema di rinnovazione dell'istruzione rilevante ai sensi della suddetta norma, in quanto i motivi dell'impugnazione non sono attinenti alla valutazione della prova dichiarativa assunta in primo grado, a cui è correlata l'obbligatorietà della rinnovazione, ed è chiaro, dal testo letterale della suddetta norma, che non tutte le prove dichiarative debbono essere rinnovate, ma solo quella la cui valutazione effettuata dal primo Giudice sia contestata nell'atto di appello e che assuma la qualità di "prova decisiva", ossia di prova la cui valutazione abbia condotto il primo Giudicante alla pronuncia assolutoria e che, nella logica dell'impugnante, risulti decisiva per il ribaltamento della pronuncia assolutoria stessa.

[illegible]

Conclusione, questa, che ha trovato conferma in una recentissima decisione delle Sezioni Unite della Cassazione, allo stato nota solo per l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, secondo cui *"nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza*

*assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado"* (CSU 21.12.2017, emessa nel proc. Troise, che ha pertanto escluso, nel caso sopra indicato, l'obbligo di rinnovazione, la cui possibilità ha previsto nella sola ipotesi in cui il Giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, e quindi, dei risultati dell'istruzione condotta in primo grado, salva rimanendo l'obbligo, per il Giudice di appello che intenda riformare la pronuncia di condanna, della rigorosa confutazione delle argomentazioni della difforme sentenza impugnata).

Va peraltro ricordato che, secondo un'altra pacifica giurisprudenza formatasi prima della legge 103/17, il giudice di appello può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che – come nel caso di specie, in cui la Pubblica Accusa ha richiesto l'accertamento del medesimo reato (l'associazione di tipo mafioso) per cui aveva esercitato l'azione penale con riferimento ai medesimi fatti posti dal Tribunale a fondamento della sentenza che ha "derubricato" l'accusa originaria alla stregua della norma sulla associazione per delinquere "semplice" – sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata (cfr. Cass. 38049/14; per un caso analogo, mutatis mutandis, a quello che occupa la Corte, cfr. Cass. 23186/16, cfr. altresì Cass. 28957/17, secondo cui *"la diversa qualifica "in diritto" effettuata in grado di appello di una condotta contestata "in fatto" in modo invariato nel corso di tutta la progressione processuale, anche se produce un aggravamento della posizione dell'imputato non è una situazione riconducibile al ribaltamento della sentenza assolutoria che è alla base della invocata giurisprudenza della Corte Edu oltre che di quella espressa delle Sezioni Unite della Cassazione. Si tratta di situazioni differenti: altro è la assegnazione di una diversa qualifica giuridica; altro è il ribaltamento di una sentenza assolutoria sulla base della rivalutazione solo cartolare di testimonianze decisive. La rinnovazione è necessaria solo quando la progressione processuale vede la successione "assoluzione-condanna" e non quando viene confermata la condanna per lo stesso fatto seppur diversamente (e più gravemente) qualificato. In tale ultimo caso non si effettua alcuna rivalutazione del fatto, che rimane lo stesso, mutando solo la qualifica giuridica; né tantomeno si rivaluta in peius, su base cartolare, la prova dichiarativa assunta in contraddittorio, effettuando l'operazione "ingiusta" censurata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Dan c. Moldavia del 05/11/2011, Bricmont c. Belgio del 07/07/1989, e poi, ex plurimis, Costantinescu c. Romania del 27/06/2000; Sigurb6r Arnarsson c. Islanda del 15/07/2003; Destrehem c. Francia del 18/05/2004; Garda Ruiz c.25 Spagna del 21/01/2006; più recentemente, Manolachi c. Romania del 05/03/2013; Flueraș c. Romania del 09/04/2013). Peraltro, nel caso di specie, l'assegnazione della qualifica giuridica diversa avveniva nel pieno rispetto del diritto di difesa e delle indicazioni fornite dalla Corte Edu (nel caso Drassich v. Italia, Corte Edu, 2 sez. 8 gennaio 2017), essendo la qualifica più grave quella originariamente assegnata al fatto dal pubblico ministero, sicché*

*l'imputato su quella qualifica ha avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa sin dal primo grado di giudizio")*.

Alla suddetta conclusione – che nel caso in esame porta necessariamente a ritenere la rinnovazione dell'istruzione in appello collegata alla richiesta di parte e alla sola impossibilità di decidere allo stato degli atti, giusto l'art. 603.1 del c.p.p. – non si contrappone la nuova conformazione dell'atto di appello introdotta dalla l. 103/17, che impone alla parte impugnante di indicare, in modo specifico e argomentato, tra l'altro, le prove delle quali si deduca l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione, e le richieste istruttorie, e quindi il fatto che, in caso di appello incidentale, l'imputato, nel formulare le richieste istruttorie finalizzate all'accertamento negativo dei fatti postulati nell'appello principale, è onerato della richiesta specifica e argomentata della prova contraria rispetto a quella del P.M., rispetto alla quale il parametro di valutazione dovrebbe essere rappresentato, non già dal principio desumibile dall'art. 603 del c.p.p. (necessità di superare l'impossibilità di decidere allo stato degli atti, se non mediante l'assunzione delle prove richieste), ma da quello desumibile dall'art. 495.2 del c.p.p. (diritto all'assunzione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico), perché tale opinione contrasta con il principio della tendenziale completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado – che nel presente caso, non è inutile ricordarlo, si è articolata in circa 250 udienze – cui è correlata la necessità, nel giudizio di appello, di assumere le sole prove assolutamente indispensabili, per valutazione del Giudice e non della parte, all'emissione della decisione sulla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. l'art. 603.1 del c.p.p.), salva rimanendo l'ipotesi della prova illegittimamente denegata dopo una rituale richiesta (e per questo doverosamente espletabile in appello: cfr. Cass. 21314/15; Cass. 7197/04). E ciò senza considerare che una cosa è l'onere della specificità dei motivi di appello, oggetto del novellato art. 581 del c.p.p., altra cosa è la problematica della rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, che, salva la già illustrata innovazione collegata all'impugnazione delle sentenze di proscioglimento, continua ad essere modellata sul principio secondo cui deve presumersi la completezza dell'istruzione probatoria di primo grado e la rinnovazione è tendenzialmente ammessa solo nei casi in cui la stessa risulti assolutamente indispensabile per la decisione di merito, giusto l'art. 603.1 del c.p.p., salva la sopravvenienza di prove nuove o scoperte dopo il giudizio di primo grado.

Sotto tale profilo nessuna inammissibilità è dato riconoscere nell'atto di appello della Pubblica Accusa che, confrontandosi con la sentenza di primo grado, ha ritenuto, sulla base dei medesimi e non contestati risultati probatori assunti dal Giudice di primo grado, di censurarla unicamente sotto il profilo dell'argomentazione logico-giuridica, e di non chiedere per questo alcuna rinnovazione dell'istruzione, a cui potrebbe essere correlata la richiesta di prova contraria da parte della difesa in sede di appello incidentale (cfr. Cass. 44006/15, secondo cui *"Il giudice d'appello per procedere alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti*

*dell'uomo nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando fonda il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto sul valore della prova, ovvero in punto di fatto sulla portata della prova nel contesto del compendio probatorio").*

E' appena il caso di sottolineare, sotto questo profilo, che la disparità di trattamento – prospettabile nella misura in cui si ritenga doverosa la rinnovazione delle prove dichiarative decisive in caso di appello avverso la sentenza di assoluzione e non altrettanto in caso di impugnazione di sentenza di condanna – non appare ipotizzabile, non configurandosi un'omogeneità delle due situazioni, atteso che nel primo caso (appello contro la pronuncia assolutoria) il ricorso alla rinnovazione in attuazione dei principi dell'oralità e dell'immediatezza (giudicati quelli migliori per pervenire all'accertamento della verità in conformità alle regole del "giusto processo") è previsto per superare una presunzione di innocenza chiaramente "rafforzata" dal pronunciamento del Giudice di primo grado, cosa che palesemente non sussiste nel caso opposto (appello contro una sentenza di condanna), in cui la suddetta presunzione si è, per così dire, indebolita a seguito della sentenza di condanna oggetto dell'impugnazione, tanto più se emessa in un processo ordinario governato dall'assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti. In altre parole, in tal caso non viene in questione il principio del ragionevole dubbio previsto dall'art. 533.1 del c.p.p. (che informa – nel caso opposto [appello contro la pronuncia assolutoria] – la necessità di riassumere la prova dichiarativa la cui attendibilità risulti determinante per l'esito del giudizio), ferma naturalmente l'ipotesi dell'impossibilità di decidere nel merito allo stato degli atti e l'esigenza, anche nei casi di riforma *in melius*, di strutturare la motivazione della decisione in maniera rafforzata, in modo da fornire puntuale giustificazione delle difformi conclusioni raggiunte.

Ciò premesso, in ordine alle richieste istruttorie presentate dalle parti osserva quanto segue:

- per quanto riguarda le prove documentali, la Corte – tranne che per i documenti allegati dal P.G. alla sua memoria, che sono irrilevanti rispetto all'accertamenti dei fatti per cui si procede – ritiene che tutte possano essere ammesse, ivi compresi le richieste e i decreti di archiviazione menzionati dalla difesa degli imputati *Gratt, Lazzaroni e Tassone*. Tutto ciò ad eccezione dei c.d. brogliacci relativi alle conversazioni intercettate, la cui acquisizione è irrilevante, dal momento che in primo grado sono stati acquisiti tutti i files audio relativi alle conversazioni intercettate (cfr. verbale ud. 5.6.2017), che quindi sono da considerare utilizzabili nella loro integralità rappresentando la traccia fonica la "prova" vera e propria, ed è stata peraltro espletata, con le forme della perizia, la trascrizione, previa specifica indicazione, di cui erano onerate le parti, delle conversazioni ritenute utili, e tenuto conto del fatto che all'acquisizione di taluni di tali "brogliacci" non tutte le parti hanno prestato il loro consenso, rendendo così anche per questo indispensabile la trascrizione;
- le richieste di ascolto dei files relativi a conversazioni intercettate e di visione dei filmati non hanno ad oggetto prove suscettibili di rinnovazione

nel contraddittorio delle parti, essendo stata già espletata la perizia di trascrizione funzionale alla "lettura" dei files, che rappresentano la "prova" vera e propria utilizzabile nel dibattimento, essendo peraltro sempre possibile alla Corte procedere in camera di consiglio all'ascolto diretto dei medesimi files e alla visione dei filmati, ove strettamente indispensabile per pervenire alla decisione, ossia qualora si pongano dubbi sulla fedeltà dell'operazione di trascrizione, o sulla interpretazione del contenuto dei filmati fornita dal primo Giudice;

- in ordine alle prove dichiarative escluse in primo grado, la Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente e legittimamente esercitato il potere di ridurre le liste sovrabbondanti in limine litis (art. 495.2 del c.p.p.), avendo escluso soltanto alcuni dei testi che avrebbero dovuto deporre sulle medesime circostanze, ovvero di revocare l'ammissione di ulteriori testi, a cui le parti avevano rinunciato, alla luce dei risultati già raggiunti dall'istruzione espletata (art. 495.4 del c.p.p.);
- in ordine, in particolare, alla richiesta di riassunzione di prove dichiarative già espletate in primo grado, ovvero di nuove prove dichiarative mai espletate in primo grado, fermo restando quanto sopra osservato in ordine all'inconfigurabilità di un obbligo per questa Corte di procedere ad una rinnovazione dell'istruzione non funzionale al ribaltamento di una sentenza assolutoria, e, quindi, anche di quella finalizzata a contrastare la riqualificazione giuridica del fatto (per cui è sopravvenuta condanna) invocata dalla Pubblica Accusa (ma non certo imprevedibile per gli imputati, per le ragioni sopra esposte), si ritiene che – alla luce dei risultati acquisiti nel corso della approfondita istruzione dibattimentale di primo grado articolatasi in circa 250 udienze nel corso delle quali sono stati scandagliati, in maniera particolarmente approfondita e attraverso l'assunzione di numerosissimi mezzi di prova, tutti i temi che si vorrebbero introdurre anche nella presente sede di appello – allo stato la nuova istruzione probatoria orale appaia superflua e comunque non essenziale ai fini della decisione, tenuto conto anche del fatto che le nuove prove oggetto della richiesta non sono né sopravvenute né scoperte dopo il giudizio di primo grado;

7 • In ordine

p.q.m.

ammette la produzione dei documenti indicati dai difensori, ad eccezione dei brogliacci relativi alle conversazioni intercettate richiesti dalla difesa degli imputati C. e B. Non ammette la produzione dei documenti allegati alla memoria depositata dalla Pubblica Accusa alla scorsa udienza. Rigetta le ulteriori richieste di rinnovazione dell'istruzione probatoria. Dispone procedersi oltre.

Roma, 8.3.2018.

Il Presidente

*Antonio Rostone*

Depositato in Udienza

oggi 8-3-18

IL CANCELLIERE  
Emanuela Orsini